



**A.S.L. V.C.O.**

*Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

---

**CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DA PARTE DEI COMUNI DEI DEPOSITI DI  
OSSERVAZIONE E DEGLI OBITORI DEI PP.OO. DI DOMODOSSOLA, VERBANIA E  
DEL CENTRO ORTOPEDICO DI QUADRANTE S.p.A.**

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale VCO, C.F./P.IVA 00634880033, con sede legale in Omegna, Via Mazzini n. 117 legalmente rappresentata ai fini del presente atto dalla Dr.ssa Giuseppina Primatesta, Direttore sostituto della SOC Affari Generali Legali e Istituzionali ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 290 del 12/05/2017 e s.m.i.

E

Il Comune di \_\_\_\_\_, C.F./P.IVA \_\_\_\_\_,  
in persona del suo Legale Rappresentante, Sindaco/ o suo delegato Sig.  
\_\_\_\_\_, domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede  
comunale.

Preso atto che la corretta gestione delle attività necroscopiche e dei trattamenti sui cadaveri, così come previsti dal vigente Ordinamento mortuario, non può che scaturire da un'efficace integrazione degli ambiti di competenza funzionale dei Comuni e dell'Autorità Sanitaria.

Considerato che la vigente normativa affida ai Comuni l'onere di mettere a disposizione dell'Autorità Sanitaria strutture idonee all'assolvimento delle attività di deposito di osservazione ed obitoriali.

Ritenuto che il funzionamento degli obitori deve necessariamente essere armonizzato con l'attività di sopralluogo medico-legale nonché con quella di prelievo e trasporto delle salme sottoposte ad osservazione per esigenze di giustizia o ad incumbenti disposti autonomamente dall'Autorità Sanitaria, oltre a garantire l'espletamento delle attività richieste da altri soggetti a ciò deputati dalla legge.

Considerato infine che la struttura obitoriale deve non solo rispondere a parametri normativi di tutela della salute pubblica, ma deve essere finalizzata a consentire anche l'esercizio di ordinari atti di pietà verso i defunti.

Constatato che le celle frigorifere devono essere non meno di una ogni 20.000 abitanti e, comunque, non meno di cinque.



Verificato che non tutti i cimiteri comunali compresi nel territorio di questa A.S.L. dispongono di strutture idonee a svolgere le sopra citate funzioni a norma del Regolamento di Polizia Mortuaria (artt. 12, 13 e 15 del D.P.R. n. 285/1990).

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### Art. 1

#### Oggetto della convenzione

1. L'A.S.L. VCO, come sopra rappresentata, provvede mediante la Struttura Complessa di Medicina Legale agli adempimenti occorrenti a garantire, senza oneri per il Comune, l'assolvimento di tutte le funzioni obitoriali che qui sinteticamente vengono elencate:
  - Riscontri diagnostici;
  - Certificazione delle cause di morte;
  - Adempimenti sanitari previsti dal Regolamento di Polizia Mortuaria;
  - Rapporti con il Servizio di Igiene Pubblica;
  - Rapporti con l'Ufficio di Stato Civile;
  - Rapporti con l'Autorità Giudiziaria.
2. L'A.S.L. VCO, con oneri a carico del Comune convenzionato, assicura le seguenti funzioni:

#### Osservazione

- a) Osservazione di persone morte in abitazioni inadatte o nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione e trasportate presso gli obitori dell'A.S.L.;
- b) Osservazione di salme di persone morte a seguito di qualsiasi accidente sulla pubblica via o in luogo pubblico e trasportate presso gli obitori dell'A.S.L.;
- c) Osservazione di salme di persone ignote, di cui debba farsi esposizione per il riconoscimento, e trasportate presso gli obitori dell'A.S.L..

#### Obitoriali

- a) Osservazione, esame esterno ed eventuale riscontro diagnostico dei cadaveri trasportati presso l'obitorio;
- b) Deposito per un periodo indefinito di cadaveri a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per autopsie o altri accertamenti medico-legali;
- c) Riconoscimento;



- d) Eventuali trattamenti igienico-conservativi;
- e) Deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamenti igienico-conservativi di cadaveri portatori di radioattività.

## **Articolo 2**

### **Modalità di svolgimento del servizio**

1. Le parti convengono le seguenti modalità ordinarie di funzionamento degli obitori convenzionati, tenuto conto che l'A.S.L. VCO mette a disposizione gli obitori situati presso l'Ospedale di Domodossola e quello di Verbania, sul quale convergeranno - di massima - le salme da sottoporre a necroscopia a qualsiasi titolo:

#### **a) Svolgimento dei compiti istituzionali**

1. Il trasporto dei cadaveri all'obitorio, cui provvede direttamente il Comune per il tramite di Imprese convenzionate preventivamente identificate, può avvenire durante tutto l'arco delle 24 ore giornaliere e comporta, nelle ore di presenza, la consegna della salma al personale della struttura; nelle ore di chiusura, il deposito del corpo nel locale di osservazione, con compilazione dell'apposito registro da parte degli addetti (personale A.S.L. o personale delle Imprese quando il personale A.S.L. è di riposo).
2. Le salme trasportate dal comune all'obitorio, a qualsiasi titolo, non possono poi effettuare il trasporto "A cassa aperta", in modo da consentire l'effettuazione dell'esame esterno e del riscontro diagnostico laddove richiesto.
3. Il trasporto da case ritenute inadatte/insalubri deve essere certificato dal medico curante o dal medico dipendente o convenzionato con il servizio sanitario nazionale intervenuto in occasione del decesso, così come espressamente previsto dall'art. 3, c. 5, della Legge regionale n. 15 del 3/8/2011, inerente la disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali.
4. Fatti salvi i poteri dell'autorità Giudiziaria, le attività autoptiche di riscontro diagnostico svolte dall'Autorità Sanitaria saranno effettuate dal personale della S.C. Medicina Legale nel più breve termine possibile, dopo la scadenza del periodo di osservazione o la ricezione del nulla-osta.

#### **b) Accesso agli obitori**

1. L'apertura al pubblico per la veglia delle salme che, espletate le incombenze obitoriali, siano in attesa del trasporto funebre, è garantita tutti i giorni, compresi i festivi, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 13,00 alle ore 17,00.



**c) Preparazione delle salme per l'esposizione**

1. Restano a carico dei familiari o di altri aventi diritto - per il tramite delle Imprese di Onoranze Funebri individuate dagli stessi - la composizione ed esposizione delle salme ed il loro posizionamento in feretro, preliminarmente alla partenza del servizio funebre.

**d) Funzioni di garanzia e di tutela**

1. Al personale dell'obitorio è fatto assoluto divieto di accettare liberalità da alcuno e di segnalare a terzi nominativi di Imprese Funebri. L'Azienda si riserva di disporre l'allontanamento del personale riconosciuto responsabile e di perseguire le opportune azioni anche in sede giudiziaria.
2. L'assolvimento di quanto sopra viene garantito tramite personale in servizio presso gli obitori individuato dalla Direzione Sanitaria Ospedaliera, fatte salve le specifiche competenze del Direttore Sanitario Ospedaliero e del Direttore della U.O.A. Medicina Legale o loro delegati.

**Art. 3**

**Condizioni economiche**

1. Il Comune verserà all'Azienda una quota annua pari ad Euro 0,25 (oltre ad Iva) per abitante residente e registrato al 31.12 dell'anno precedente all'inizio di ciascuna annualità.
2. La fatturazione avrà le seguenti scadenze:  
- semestrale al 30/6 ed al 31/12;  
il pagamento dovrà avvenire entro 60 giorni dal ricevimento della fattura.
3. In caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti dal precedente comma 2, l'Azienda applicherà gli interessi di legge.

**Art. 4**

**Durata**

1. La presente convenzione ha validità dall'01.01.2022 al 31.12.2024.
2. Nel caso l'Azienda stabilisse di ampliare gli obitori o di apportare agli stessi migliorie, si procederà ad una revisione del contenuto economico di cui al precedente art. 3).



## **Art. 5 Privacy**

I dati personali che le Parti si dovessero scambiare in preparazione o in occasione della stipula del presente accordo convenzionale sono stati acquisiti dalle Parti presso gli interessati e saranno trattati unicamente per le finalità dell'esecuzione della presente convenzione o finalità connesse con tale esecuzione, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1 lettera "b" del Reg. UE 2016/679 ("GDPR") nel rispetto delle misure di sicurezza prescritte da tale normativa. L'informativa estesa dell'A.S.L. VCO è disponibile sul sito del titolare all'indirizzo [www.aslvco.it](http://www.aslvco.it). Il responsabile della protezione dei dati dell'A.S.L. VCO è contattabile scrivendo a [dpo@aslvco.it](mailto:dpo@aslvco.it).

Ai sensi della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali nel quadro del Regolamento UE 2016/679 l'A.S.L. VCO è titolare dei dati degli interessati in relazione alle prestazioni sanitarie che quest'ultima eroga ai suddetti.

Il Comune è titolare dei dati degli interessati. Ogni titolare sarà autonomamente responsabile in termini di accountability nel rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa vigente relativa al trattamento dei dati personali.

## **Art. 6 Recesso**

1. Ciascuna delle parti ha la facoltà di recedere dal presente accordo, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da comunicarsi con preavviso di almeno tre mesi.
2. Il presente atto è esente da bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 (Tabella, All. b, n. 16) ed è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.4.1986 n. 131 (Tariffa all. AS - parte II<sup>a</sup>, lett. B.) ; ove ricorra il caso d'uso, l'atto verrà registrato a tassa fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/1986, con relativo onere a carico della parte interessata.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'A.S.L. VCO  
Il Direttore Sostituto  
SOC Affari Generali Legali e Istituzionali  
(Dr.ssa Giuseppina Primatesta)

Per il Comune di \_\_\_\_\_  
Il Sindaco/ o suo delegato  
(Sig. \_\_\_\_\_)

firmato digitalmente ai sensi  
D. Lgs.vo n. 82/2005 e s.m.i.